

Art. 19.

(Spazio rurale connotato da fragilita' insediativa e produttiva)

1. Gli ambiti territoriali, rappresentati nella carta n. 14, contengono gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell'insediamento e del sito. La fragilita' degli stessi e' il risultato di una scarsa presenza dei servizi a cui si accompagna una debolezza economica determinata da una limitata quantita' delle produzioni.

2. Le attivita' consentite negli ambiti di cui al comma 1, individuati nel PRG parte strutturale, sono quelle agricole, residenziali, produttive e terziarie, e le finalita' da perseguire sono:

a) la valorizzazione delle produzioni agricole, in particolare quelle indicate nelle carte n. 15 e 16;

b) la conservazione e riproduzione degli equilibri ambientali essenziali nella prospettiva dello sviluppo sostenibile;

c) il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione del paesaggio;

d) la creazione di un'offerta di servizi e di strutture, anche telematiche, in rete e complementari a quelle urbane, per garantire alle popolazioni residenti adeguata redditivita' da lavoro e qualita' della vita, nonche' un agevole accesso ai servizi di ambito urbano;

e) il raggiungimento di uno sviluppo rurale durevole e sostenibile fondato su un'equilibrata gestione delle risorse naturali, che garantisca il mantenimento dei caratteri della biodiversita';

f) la diversificazione e l'integrazione delle attivita' economiche, sia per migliorare la pluralita' delle componenti dello spazio rurale, che per contenere i rischi di crisi dovuti a produzioni monocolturali.